

ORDINANZA n. 06/2024

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO

Il Direttore Territoriale Regioni Centro

VISTO il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10

espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;

VISTA la Concessione ex art. 704 Cod. nav., recante ENAC PROT 9427 del 20 marzo 2008, rilasciata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 50 del 03 febbraio 2008;

VISTA la Convenzione stipulata tra ENAC e la Società Abruzzese Gestione Aeroporto Spa (S.A.G.A. S.p.A.) per la gestione totale dell'Aeroporto, recante ENAC-PROT 33/2007 approvata con DM 50/i del 13/02/2008;

VISTA la Legge Regionale del 4 novembre 1998 (Regione Abruzzo) n. 124, avente per oggetto “Norme urgenti per la istituzione del ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992”;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che la Società Abruzzese Gestione Aeroporto Spa (S.A.G.A. S.p.A.) è la società di gestione aeroportuale (di seguito S.A.G.A. S.p.A.) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Regioni Centro (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della S.A.G.A. S.p.A. e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la S.A.G.A. S.p.A., corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato),

all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll.;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 11 del 2020, avente ad oggetto la "Disciplina della circolazione dei veicoli in area lato città (land side) sull'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo", con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida";

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la S.A.G.A. S.p.A., in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché la Polizia di Frontiera, la Guardia di Finanza, l'Agenzia del Monopolio e delle Dogane, i Vigili del Fuoco, i Comuni di Pescara e di San Giovanni Teatino, il Comando di Polizia Locale di Pescara, la società ENAV S.p.A. e l'USMAF nel Comitato Facilitazioni svolto in data 12/11/2024 convocato da Enac con nota prot. n. 161155 del 04/11/2024;

SENTITA la Direzione Standardizzazione Attività Gestori e Operatori Aeroportuali,

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.

2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La S.A.G.A. S.p.A. ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La S.A.G.A. S.p.A. deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 4 Passaggi Pedonali

1. La S.A.G.A. S.p.A. ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5 Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 6 Viabilità aeroportuale

1. La viabilità aeroportuale è accessibile da Via Amendola del Comune di San Giovanni Teatino (CH) ed è ripartita su due ingressi, come da planimetria allegata.
2. Percorrendo via Amendola da Pescara verso San Giovanni Teatino (CH) di cui al comma 1 sono disponibili due accessi così regolamentati:
 - a) primo ingresso, che conduce a un'area di parcheggio ad accesso libero non delimitato da sbarre fino al varco carraio con stalli riservati alle figure di cui all' art. 7. Nello stesso accesso è possibile entrare nell'area parcheggi per autonoleggi delimitata da sbarre.

- b) secondo ingresso, censito come via Tiburtina Valeria km 229,100 del Comune di Pescara, che conduce a un'area aperta al pubblico con una rotatoria con accesso delimitato da sbarre, dove sono ubicate le aree di parcheggio/di stazionamento per tutti gli utenti aeroportuali. Dalla stessa rotatoria è possibile accedere all'area parcheggi per dipendenti/operatori aeroportuali.

Art. 7 **Aree di sosta e di parcheggio**

1. Sono istituite le seguenti aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:
- Area aperta al pubblico: l'accesso in detta area è consentito tramite sbarra e la sosta è gratuita, negli appositi stalli di sosta, per il tempo indicato sulla segnaletica verticale (15 minuti) al fine di consentire la salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli.
 - Area kiss&fly: situata all'interno dell'area aperta al pubblico davanti alle partenze, è utilizzabile nel caso di breve fermata, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Il conducente deve essere presente e pronto per riprendere la marcia.
 - Aree riservate agli Enti di Stato: all'interno dell'area aperta al pubblico sono individuati stalli per vetture di servizio/aziendali o appartenenti ai dirigenti/responsabili di struttura degli Enti di Stato, della S.A.G.A. S.p.A., e dell'Enav, presenti in aeroporto, nonché stalli di sosta dedicati per la ricarica di veicoli elettrici appartenenti ai suddetti Enti. È consentita la sosta in dette aree solo ai veicoli muniti di logo identificativo dell'Ente o, in mancanza, muniti di apposito contrassegno apposto sul cruscotto. Il suddetto contrassegno verrà rilasciato dalla S.A.G.A. S.p.A., dietro richiesta dell'Ente interessato.
 - Area di parcheggio riservata ai ciclomotori e motocicli: parcheggi ubicati nell'area aperta al pubblico in numero di 8 unità ove è possibile la sosta della suddetta categoria di veicoli.
 - Area di parcheggio riservata alle persone con disabilità: numero 10 parcheggi riservati alle persone con disabilità, ubicati nell'area aperta al pubblico davanti all'aerostazione, individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale ed il cui utilizzo è a titolo gratuito.
 - Area di parcheggio ad accesso libero: area non delimitata da sbarre, antistante il varco carrabile, dove la sosta dei veicoli è consentita per un periodo stabilito dalla segnaletica verticale. In detta area sono individuati n. 18 stalli riservati al personale operativo di Enav.
 - Area operatori aeroportuali: l'accesso a tale area è consentito agli operatori aeroportuali in possesso di apposito badge. L'accesso a detta area è gratuito per i dipendenti degli Enti di Stato assegnati alle strutture presenti presso lo scalo.
 - Area autonoleggiatori: detta area è distinta dalle altre aree tramite cordoni e recinzioni. L'accesso avviene tramite sbarre e l'assegnazione degli stalli, destinati con carattere di esclusività, è a titolo oneroso. Le società esercenti il servizio di autonoleggio sono tenute a parcheggiare, consegnare e ritirare le autovetture esclusivamente nelle aree di stazionamento date loro in subconcessione dalla S.A.G.A. S.p.A.
2. All'interno delle aree a uso pubblico dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza sia in entrata che in uscita dallo scalo i titolari

di licenza taxi iscritti negli appositi elenchi delle città capoluogo della Regione Abruzzo, delle relative Province e del Comune di S. Giovanni Teatino sul cui territorio insiste parte dello scalo aereo, come stabilito dall'art. 14 del D.Lgs 422/97.

3. I TAXI autorizzati, di cui al precedente comma, devono sostare nell'area loro riservata dal Gestore aeroportuale e indicati nella allegata planimetria.
I TAXI che effettuano servizio diverso da quello sopraindicato possono sostare di fronte l'aerostazione per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa passeggeri e scarico bagaglio.
4. I veicoli delle imprese di noleggio con conducente (NCC) possono sostare, per il tempo strettamente riservato alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli, nell'area a loro riservata e indicata da apposita segnaletica orizzontale e verticale come risulta dalla planimetria allegata alla presente Ordinanza.
I veicoli indicati nel precedente comma devono esporre un contrassegno idoneo al riconoscimento del mezzo e devono rispettare la normativa vigente in materia di trasporto di persone.
5. La sosta per le operazioni di carico e scarico di forniture, dei servizi e delle attività commerciali dell'aeroporto è consentita solo nell'area indicata dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, previo coordinamento con la S.A.G.A. S.p.A. che provvede alla gestione degli spazi disponibili e all'eventuale rilascio di apposito contrassegno da esporre in modo visibile. La sosta è consentita per il tempo necessario alla procedura di carico e scarico.
6. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla S.A.G.A. S.p.A. alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
7. La S.A.G.A. S.p.A., in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
8. La S.A.G.A. S.p.A. ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
9. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
10. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 12 della presente Ordinanza.

Art. 8
Disciplina parcheggi persone con disabilità

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito alle persone con disabilità nei parcheggi di cui all'art. 6, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della S.A.G.A. S.p.A., in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La S.A.G.A. S.p.A. provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso persone con disabilità e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate alle persone con disabilità è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 12 della presente Ordinanza.

Art. 9
Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 6, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi all'eventuale prenotazione e all'acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi. In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

ART. 10
Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla S.A.G.A. S.p.A., che

provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.

3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della S.A.G.A. S.p.A. provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a dare comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La S.A.G.A. S.p.A. deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 11

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

ART. 12

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

ART. 13

Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 14

Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 20/12/2024.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Pescara, 20/12/2024

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Dott.ssa Silvia Ceccarelli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)